SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 251/L

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 settembre 2001, n. **414.**

Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto.

01G0469

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 252

CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 27 settembre 2001.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome sul documento concernente: «Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati».

01A11196

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2001, n. **413**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 354.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: «oneroso» *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «le imprese di trasporto aereo» *sono inserite le seguenti:* «e le imprese di gestione aeroportuale»; *al secondo periodo, le parole:* «di trasporto aereo» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1» *e le parole da:* «euri» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «euro, fino al 31 dicembre 2001»;

al comma 3, le parole: «di trasporto aereo» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 696):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI), dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) e dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) il 28 settembre 2001.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, Comunicazioni), in sede referente, il 1° ottobre 2001 con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e 1ª per presupposti di costituzionalità.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 ottobre 2001.

Esaminato dalla 8ª commissione il 2, 18 e 23 ottobre 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 24 ottobre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1839):

Assegnato alla commissione IX (Trasporti, Poste e telecomunicazioni), in sede referente, con il parere delle commissioni I, II, V, VI, XIV e Comitato per la legislazione il 25 ottobre 2001.

Esaminato dalla IX commissione il 6, 7 e 8 novembre 2001.

Esaminato in aula il 12 novembre 2001 ed approvato con modificazioni il 13 novembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 696/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, Comunicazioni), in sede referente, il 15 novembre 2001 con il parere delle commissioni 1ª, 5ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione il 20 novembre 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 22 novembre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge, 28 settembre 2001, n. 354, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 28 settembre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

01G0475

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2001.

Sospensione dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che ha istituito il registro dei revisori contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 «Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile» ed in particolare il titolo V «Esercizio del potere di vigilanza sospensione e cancellazione»;

Vista la comunicazione datata 16 agosto 2000 della CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa) a seguito della quale è stato iscritto, al n. 62 del registro degli esposti, procedimento a carico del dott. Dell'Isola Alfonso;

Vista la proposta della Commissione centrale per i revisori contabili — formulata ai sensi dell'art. 36 del citato regolamento — nella seduta del 19 luglio 2001 di cui al verbale n. 108 e la motivazione integrativa, da ritenersi qui interamente riportata;

Ritenuto che dagli atti emergono fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti da parte del dott. Dell'Isola Alfonso ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera *h)* del citato regolamento;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Dispone

la sospensione della iscrizione nel registro dei revisori contabili per il periodo di sei mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento, del dott. Dell'Isola Alfonso, nato a Salerno il 9 gennaio 1950 e residente a Roma - Via T. Passarelli n. 88.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A12668

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 novembre 2001.

Spedizione di pubblicità diretta per corrispondenza, di invii promozionali e di stampe e libri per l'estero.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE in materia di servizi postali;

Visto l'art. 13 del predetto decreto legislativo che stabilisce la competenza a fissare le tariffe dei servizi riservati ed i prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale nonché i criteri per la determinazione delle tariffe e dei prezzi stessi con specifico riferimento alla correlazione ai costi ed al recupero di efficienza dei servizi;

Visto l'art. 5 del contratto di programma stipulato in data 11 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero del tesoro, e la società per azioni Poste Italiane, che fissa per Poste Italiane S.p.a. obiettivi di risanamento e correlati interventi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha modificato il decreto legislativo 28 luglio 1999, n. 300, ed ha dettato disposizioni in merito all'ordinamento del Governo e dei Ministeri;

Visto il notiziario di servizio n. 15 del 1° agosto 1997 di Poste Italiane, 2° supplemento, riguardante, fra l'altro, le tariffe dei servizi postali per l'interno e per l'estero;

Riconosciuta l'esigenza di provvedere, dopo il riordinamento tariffario degli invii di corrispondenza e dei pacchi nell'interno della Repubblica, all'adeguamento tariffario della pubblicità diretta per corrispondenza, degli invii promozionali e dei cataloghi di vendita per corrispondenza, degli invii di corrispondenza a contenuto pubblicitario e promozionale, di stampe e libri per l'estero, di sacchi M per l'estero;

Vista la proposta formulata dalla società Poste Italiane S.p.a. in data 2 agosto 2001;

Considerato che le condizioni economiche da introdurre per le diverse voci dianzi citate sono contenute nei livelli fissati per gli invii di corrispondenza in genere;

ADOTTA

la seguente deliberazione:

Art. 1.

Oggetto e scopo

1. Il presente provvedimento intende disciplinare la spedizione delle seguenti categorie di oggetti, stabilendo le relative condizioni economiche:

a) pubblicità diretta per corrispondenza per l'interno;

b) invii promozionali e cataloghi di vendita per corrispondenza per l'interno e per l'estero;

c) invii promozionali e cataloghi di vendita per corrispondenza delle case editrici o librarie per l'interno;

d) invii di corrispondenza a contenuto pubblicitario e promozionale per l'interno;

e) stampe e libri per l'estero;

f) sacchi M per l'estero.

Art. 2.

Pubblicità diretta per corrispondenza per l'interno

1. La pubblicità diretta per corrispondenza comprende gli invii di cui all'art. 1, comma 2, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 261 del 1999 e cioè le spedizioni indirizzate ad un numero significativo di persone, destinate a comunicare un messaggio pubblicitario o di marketing, aventi lo stesso contenuto ad eccezione del nome, dell'indirizzo, del numero di identificazione del destinatario e di altre specifiche che non alterano la natura del messaggio. Le spedizioni finora classificate come stampe non periodiche per l'interno possono essere spedite come pubblicità diretta per corrispondenza qualora ne presentino le caratteristiche o, in caso contrario, come posta ordinaria.

2. Sono assimilati agli invii di pubblicità diretta per corrispondenza gli invii indirizzati contenenti offerte promozionali di vendita di prodotti e di servizi; sono esclusi gli invii di merce destinata alla vendita.

3. È possibile spedire invii di pubblicità diretta per corrispondenza su supporto di comunicazione anche non cartaceo.

4. È possibile spedire come pubblicità diretta per corrispondenza pacchetti e campioni senza valore di merce ed oggetti promozionali, eventualmente come allegati che concorrono, per peso e per dimensioni, alla determinazione del prezzo finale. È conseguentemente soppressa la voce «pacchetti e campioni di merci».

5. I formati standard sono i seguenti:

	Normalizzato	Compatto	Voluminoso
Lunghezza	14-23,5 cm	35,3 cm	
Larghezza	9-12 cm	25 cm	
Spessore	3 mm	2 cm	5 cm
Limite di peso	20 g	350 g	2 kg

6. Oltre ai formati standard, è possibile spedire:

a) invii di formato libero non rettangolare o quadrangolare, con dimensioni minime 9×14 cm, con dimensioni massime 35,3×25×5 cm e con peso massimo di 2 kg; a tali invii è applicata una maggiorazione del 40% rispetto al corrispondente prezzo del formato voluminoso;

b) invii extraformato con peso massimo di 2 kg, con dimensioni minime 9×14 cm e dimensioni massime 45×45×10 cm (ovvero: somma delle 3 dimensioni non superiore a 100 cm);

rotolo con dimensioni minime: lunghezza non inferiore a 10 cm e diametro non inferiore a 3,5 cm e dimensioni massime: lunghezza 75 cm, diametro 15 cm (ovvero: somma delle dimensioni non superiore a 90 cm);

a tali invii è applicata una maggiorazione del 60% rispetto al corrispondente prezzo del formato voluminoso.

7. Il quantitativo minimo è di 10.000 pezzi (identici per contenuto, peso e formato) per ogni singola spedizione postalizzata esclusivamente negli uffici abilitati all'accettazione e per ogni singolo cliente.

8. I prezzi di base, differenziati per formato e peso, sono riportati nell'allegato 1.

9. Le spedizioni devono essere prelavorate e confezionate in modo conforme alle specifiche tecniche definite e opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane; in caso contrario si applicano i prezzi riportati nell'allegato 1-*bis.*

10. Gli obiettivi di consegna sono i seguenti:

j+5 per il 70% degli invii nel 2001;

j+5 per l'80% degli invii nel 2002;

j+5 per l'85% degli invii nel 2003.

Art. 3.

Invii promozionali e cataloghi di vendita per corrispondenza per l'interno

1. Gli invii promozionali e cataloghi di vendita per corrispondenza per l'interno comprendono le spedizioni di cataloghi e materiale promozionale relativi alla vendita per corrispondenza di prodotti o di servizi.

2. Rimangono, fino al momento dell'assimilazione nella categoria degli invii di pubblicità diretta per corrispondenza, di cui all'art. 2, comma 2, invariati i formati e le modalità di accesso al servizio.

3. I prezzi sono riportati nell'allegato 2.

Le spedizioni devono essere prelavorate e confezionate in modo conforme alle specifiche tecniche definite e opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane; in caso contrario si applicano i prezzi riportati nell'allegato 2-*bis.*

4. L'applicazione delle condizioni e dei prezzi di cui all'allegato 2 è condizionata alla spedizione di una percentuale annuale non inferiore allo 0,5% (rispetto al totale degli invii promozionali e cataloghi) di pacchi, nel caso di promozione di prodotti, o di assicurate, nel caso di promozione di servizi.

In caso di mancato rispetto di tale condizione, sono retroattivamente applicati i prezzi della pubblicità diretta per corrispondenza, di cui all'art. 2 (per quantitativi almeno pari a 10.000 pezzi) o le tariffe di cui all'art. 5 (per quantitativi inferiori ai 10.000 pezzi ed almeno pari a 1.000 pezzi) o le tariffe di posta ordinaria (per quantitativi inferiori ai 1.000 pezzi).

Art. 4.

Invii promozionali e cataloghi di vendita per corrispondenza delle case editrici o librarie per l'interno

1. Gli invii promozionali e cataloghi di vendita per corrispondenza per l'interno comprendono le spedizioni di cataloghi e materiale promozionale relativi alla vendita per corrispondenza di prodotti o di servizi delle case editrici o librarie.

2. Rimangono, fino al momento dell'assimilazione nella categoria degli invii di pubblicità diretta per corrispondenza, di cui all'art. 2, comma 2, invariati i formati e le modalità di accesso al servizio.

3. I prezzi sono riportati nell'allegato 3.

4. Le spedizioni devono essere prelavorate e confezionate in modo conforme alle specifiche tecniche definite e opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane; in caso contrario si applicano le tariffe riportate nell'allegato 2-*bis.*

5. L'applicazione delle condizioni e dei prezzi di cui all'allegato 3 è condizionata alla spedizione di una percentuale annuale non inferiore allo 0,5% (rispetto al totale degli invii promozionali e cataloghi) di pacchi, nel caso di promozione di prodotti, o di assicurate, nel caso di promozione di servizi. In caso di mancato rispetto di tale condizione, sono retroattivamente applicati i prezzi della pubblicità diretta per corrispondenza, di cui all'art. 2 (per quantitativi almeno pari a 10.000 pezzi) o le tariffe di cui all'art. 5 (per quantitativi inferiori ai 10.000 pezzi e almeno pari a 1.000 pezzi) o le tariffe di posta ordinaria (per quantitativi inferiori ai 1.000 pezzi).

Art. 5.

Invii di corrispondenza a contenuto pubblicitario e promozionale per l'interno

1. Gli invii di corrispondenza a contenuto pubblicitario e promozionale per l'interno comprendono le spedizioni destinate a comunicare un messaggio pubblicitario o di marketing, aventi lo stesso contenuto ad eccezione del nome, dell'indirizzo, del numero di identificazione del destinatario e di altre specifiche che non alterano la natura del messaggio. Le spedizioni finora classificate come stampe non periodiche per l'interno possono essere spedite come invii di corrispondenza a contenuto pubblicitario e promozionale qualora ne presentino le caratteristiche o, in caso contrario, come posta ordinaria.

2. È possibile spedire gli invii di cui al comma 1 su supporto di comunicazione anche non cartaceo.

3. È possibile spedire come invii di cui al comma 1 pacchetti e campioni senza valore di merce ed oggetti promozionali, eventualmente come allegati che concorrono, per peso e per dimensioni, alla determinazione della tariffa finale. È conseguentemente soppressa la voce «pacchetti e campioni di merci».

4. I formati standard sono i seguenti:

	Normalizzato	Compatto	Voluminoso
Lunghezza	14-23,5 cm	35,3 cm	
Larghezza	9-12 cm	25 cm	
Spessore	3 mm	2 cm	5 cm
Limite di peso	20 g	350 g	2 kg

5. Oltre ai formati standard, è possibile spedire:

a) invii di formato libero: di forma non rettangolare o quadrangolare, dimensioni minime 9×14 cm; dimensioni massime 35,3×25×5 cm, peso max 2 kg; a tali invii è applicata una maggiorazione del 40% rispetto alla corrispondente tariffa del formato voluminoso;

b) invii extraformato:

1) peso massimo 2 kg;

2) dimensioni minime 9×14 cm; dimensioni massime 45×45×10 cm (ovvero: somma delle tre dimensioni non superiore a 100 cm);

3) rotolo: dimensioni minime: lunghezza non inferiore a 10 cm e diametro non inferiore a 3,5 cm;

4) rotolo: dimensioni massime: lunghezza 75 cm, diametro 15 cm (ovvero: somma delle dimensioni non superiore a 90 cm);

5) agli invii di cui alla presente lettera *b)* è applicata una maggiorazione del 60% rispetto alla corrispondente tariffa del formato voluminoso.

6. Il quantitativo minimo è di 1.000 pezzi (identici per contenuto, peso e formato) per ogni singola spedizione postalizzata esclusivamente negli uffici abilitati all'accettazione e per ogni singolo cliente.

7. Al di sotto dei 1.000 pezzi si applicano le tariffe degli invii di posta ordinaria per l'interno.

8. Le tariffe, a seconda dei formati e del peso, sono riportate nell'allegato 4.

9. Il quantitativo massimo è fissato a 9.999 pezzi per ogni singola spedizione e per ogni singolo cliente. Le spedizioni devono essere prelavorate e confezionate in modo conforme alle specifiche tecniche definite e

opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane; in caso contrario si applicano i prezzi riportati nell'allegato 1-*bis*.

10. Gli obiettivi di consegna sono i seguenti:

j+5 per il 70% degli invii nel 2001;

j+5 per l'80% degli invii nel 2002;

j+5 per l'85% degli invii nel 2003.

Art. 6.

Stampe, invii promozionali e cataloghi di vendita per corrispondenza, pacchetti e libri per l'estero

1. I formati ammessi sono i seguenti:

	Normalizzato	Compatto	Voluminoso
Lunghezza	14-24,5 cm	24,5-38,1 cm	(*)
Larghezza	9-16,5 cm	16,5-30,5 cm	(*)
Spessore...........	5 mm	2 cm	(*)
Limite di peso	20 g	350 g	2 kg

(*) Lunghezza, larghezza e spessore sommati non devono superare i 90 cm, senza che la più grande delle tre dimensioni superi cm 60.

Rotolo: dimensioni minime: la somma della lunghezza più due volte il diametro deve essere cm 17, senza che la più grande dimensione sia inferiore a cm 10.

Rotolo: dimensioni massime: la somma della lunghezza più due volte il diametro deve essere cm 104 (toll: +2 mm), senza che la più grande delle dimensioni superi cm 90. Agli invii a forma di rotolo sono applicati i prezzi previsti per il formato voluminoso.

2. Il limite di peso di 2 kg è elevato a 5 kg per i pieghi di libri.

3. Il quantitativo minimo è di 500 pezzi identici nel peso, formato e contenuto per ogni singola spedizione postalizzata negli uffici abilitati all'accettazione e per ogni singolo cliente.

4. Al di sotto di 500 pezzi si applicano le tariffe degli invii di posta ordinaria o prioritaria per l'estero.

5. È obbligatoria la suddivisione degli invii per Paese di destinazione.

6. Le condizioni economiche, a seconda dei formati, delle zone di destinazione e del tipo di servizio (economy o premium), sono riportate nell'allegato 5.

7. Gli obiettivi di consegna (85%) sono i seguenti:

Premium: Europa j+3 - Bacino Mediterraneo j+4/5 - Nord America j+5/6 - Resto America, Asia e Oceania j+7/8 - altri Paesi dell'Africa j+8/9;

Economy: Europa j+6 - Bacino Mediterraneo j+10 - Nord America e Oceania j+14 - Resto America, Asia e Africa j+15/20.

8. I prezzi relativi a «stampe e libri per l'estero» sono applicati anche agli invii di vendita per corrispondenza ed ai pacchetti per l'estero.

9. A partire dall'entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i prezzi riguardanti le «stampe per l'estero» (cfr. notiziario di servizio n. 15/97 - pag. 61) ed i «pacchetti e campioni per l'estero» (cfr. notiziario di servizio n. 15/97 - pag. 65 punti 1.9 e 1.10) ed i relativi servizi accessori.

Art. 7.

Sacchi M per l'estero

1. I sacchi M sono sacchi speciali di libri, pubblicazioni non periodiche e periodiche, spediti da un solo mittente allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione.

2. Il peso massimo è fissato in 30 kg.

3. I prezzi, a seconda del tipo di servizio (economy o premium) e della zona di destinazione, sono riportati nell'allegato 6.

Art. 8.

Disposizioni comuni

1. Agli invii disciplinati dal presente provvedimento si applicano le seguenti disposizioni comuni:

a) non è prevista l'applicazione di servizi accessori;

b) il mittente è tenuto a indicare il contenuto dell'invio mediante la stampa di apposita dicitura sull'esterno dell'involucro, da confezionarsi in modo tale che sia consentita la verifica del contenuto;

c) la postalizzazione deve avvenire esclusivamente presso gli uffici abilitati;

d) il pagamento è effettuato esclusivamente attraverso versamento su conto corrente postale a fronte dell'utilizzo di una macchina affrancatrice o dell'autorizzazione a spedire senza materiale affrancatura;

e) le spedizioni devono essere prelavorate e confezionate in modo conforme alle specifiche tecniche definite e opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane;

f) la restituzione degli invii non recapitati per l'Italia e per l'estero avviene soltanto dietro espressa richiesta del mittente; il prezzo è il seguente:

1) da 0 a 500 g, lire 400, euro 0,21;

2) oltre 500 g, lire 700, euro 0,36.

Art. 9.

1. La presente deliberazione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2001

Il Ministro: GASPARRI

ALLEGATO 1

PUBBLICITÀ DIRETTA PER CORRISPONDENZA PER L'INTERNO											
		0-20 g	*21-50 g*	*51-100 g*	*101-150 g*	*151-200 g*	*201-250 g*	*251-350 g*	*351-500 g*	*501-1000 g*	*1001-2000*
NORMALIZZATO	***lire***	*570*									
	euro	*0,29*									
COMPATTO	***lire***	*620*		*665*	*715*	*760*	*855*	*1.045*			
	euro	*0,32*		*0,34*	*0,37*	*0,39*	*0,44*	*0,54*			
VOLUMINOSO	***lire***	*1.520*							*1.900*	*2.850*	*4.275*
	euro	*0,79*							*0,98*	*1,47*	*2,21*
1 euro = 1936,27 lire											

ALLEGATO 1-*bis*

INVII DI PUBBLICITÀ DIRETTA PER CORRISPONDENZA PER L'INTERNO NON CONFORMI ALLE SPECIFICHE TECNICHE											
		0-20 g	*21-50 g*	*51-100 g*	*101-150 g*	*151-200 g*	*201-250 g*	*251-350 g*	*351-500 g*	*501-1000 g*	*1001-2000*
NORMALIZZATO	***lire***	***800***									
	euro	*0,41*									
COMPATTO	***lire***	***1.500***		***1.500***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***			
	euro	*0,77*		*0,77*	*1,55*	*1,55*	*1,55*	*1,55*			
VOLUMINOSO	***lire***	***3.000***							***7.000***	***7.000***	***12.000***
	euro	*1,55*							*3,62*	*3,62*	*6,20*
1 euro = 1936,27 lire											

ALLEGATO 2

INVII PROMOZIONALI E CATALOGHI DI VENDITA PER CORRISPONDENZA PER L'INTERNO		
	Tariffa base	
	lire	euro
0-100 g	330	0,17
101-150 g	420	0,22
151-200 g	525	0,27
201-250 g	700	0,36
251-300 g	855	0,44
301-350 g	945	0,49
351-400 g	1.155	0,60
401-450 g	1.260	0,65
451-500 g	1.470	0,76
501-1000 g	2.110	1,09
1001-1500 g	2.520	1,30
1501-2000 g	2.940	1,52

ALLEGATO 2-*bis*

INVII PROMOZIONALI E CATALOGHI DI VENDITA PER CORRISPONDENZA PER L'INTERNO NON CONFORMI ALLE SPECIFICHE TECNICHE		
peso	lire	euro
0-100 g	1.500	0,77
101-150 g	3.000	1,55
151-200 g	3.000	1,55
201-250 g	3.000	1,55
251-300 g	3.000	1,55
301-350 g	3.000	1,55
351-400 g	7.000	3,62
401-450 g	7.000	3,62
451-500 g	7.000	3,62
501-1000 g	7.000	3,62
1001-1500 g	12.000	6,20
1501-2000 g	12.000	6,20

ALLEGATO 3

INVII PROMOZIONALI E CATALOGHI DI VENDITA PER CORRISPONDENZA PER L'INTERNO DELLE CASE EDITRICI O LIBRARIE		
	Tariffa base	
	lire	euro
0-100 g	290	0,15
101-150 g	390	0,20
151-200 g	460	0,24
201-250 g	600	0,31
251-300 g	755	0,39
301-350 g	830	0,43
351-400 g	1.015	0,52
401-450 g	1.125	0,58
451-500 g	1.290	0,67
501-1000 g	1.850	0,96
1001-1500 g	2.215	1,14
1501-2000 g	2.600	1,34

ALLEGATO 4

INVII DI CORRISPONDENZA A CONTENUTO PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE PER L'INTERNO

		0-20 g	21-50 g	51-100 g	101-150 g	151-200 g	201-250 g	251-350 g	351-500 g	501-1000 g	1001-2000
NORMALIZZATO	lire	600									
	euro	0,31									
COMPATTO	lire	650		700	750	800	900	1.100			
	euro	0,34		0,36	0,39	0,41	0,46	0,57			
VOLUMINOSO	lire	1.600							2.000	3.000	4.500
	euro	0,83							1,03	1,55	2,32
1 euro = 1936,27 lire											

ALLEGATO 5

INVII DI STAMPE, INVII PROMOZIONALI E CATALOGHI DI VENDITA PER CORRISPONDENZA, PACCHETTI E LIBRI PER L'ESTERO

ECONOMY *

	0-20 g	21-50 g	51-100 g	101-150 g	151-200 g	201-250 g	251-350 g	351-500 g	501-1000 g	1001-2000 g
	NORMALIZZATO									
ZONA 1	750									
	0,39									
ZONA 2	800									
	0,41									
ZONA 3	800									
	0,41									
	COMPATTO									
ZONA 1	1.000		1.200	1.600	2.200	2.600	2.800			
	0,52		0,62	0,83	1,14	1,34	1,45			
ZONA 2	1.200		1.600	2.000	2.400	2.800	3.400			
	0,62		0,83	1,03	1,24	1,45	1,76			
ZONA 3	1.200		1.600	2.000	2.400	3.000	3.600			
	0,62		0,83	1,03	1,24	1,55	1,86			
	VOLUMINOSO									
ZONA 1	3.000							6.000		10.000
	1,55							3,10		5,16
ZONA 2	4.500							7.000		12.000
	2,32							3,62		6,20
ZONA 3	5.000							7.500		13.000
	2,58							3,87		6,71

PREMIUM*

	0-20 g	21-50 g	51-100 g	101-150 g	151-200 g	201-250 g	251-350 g	351-500 g	501-1000 g	1001-2000 g
	NORMALIZZATO									
ZONA 1	1.000									
	0,52									
ZONA 2	1.200									
	0,62									
ZONA 3	1.200									
	0,62									
	COMPATTO									
ZONA 1	1.800		2.200	2.400	2.800	3.200	3.500			
	0,93		1,14	1,24	1,45	1,65	1,81			
ZONA 2	2.000		2.800	3.600	5.600	6.600	7.000			
	1,03		1,45	1,86	2,89	3,41	3,62			
ZONA 3	2.200		3.000	4.000	5.600	6.600	7.500			
	1,14		1,55	2,07	2,89	3,41	3,87			
	VOLUMINOSO									
ZONA 1	3.600							8.500		14.000
	1,86							4,39		7,23
ZONA 2	8.000							14.000		28.000
	4,13							7,23		14,46
ZONA 3	8.500							18.000		36.000
	4,39							9,30		18,59

* Per alcune destinazioni i prezzi potranno subire un adeguamento al costo in ragione dell'entità delle spese terminali

ZONA 1	EUROPA - BACINO DEL MEDITERRANEO
ZONA 2	RESTO DEL MONDO
ZONA 3	OCEANIA

LIBRI (solo per alcune destinazioni): fino a 5 kg; Lit 3.000 per ogni kg eccedente i 2 kg

ALLEGATO 6

SACCHI M PER L'ESTERO - SERVIZIO ECONOMY

	0-5 KG	> 5 KG * (per ogni kg)
ZONA 1	16.000	4.000
	8,26	2,07
ZONA 2	18.000	4.000
	9,30	2,07
ZONA 3	18.000	4.000
	9,30	2,07

SACCHI M PER L'ESTERO - SERVIZIO PREMIUM

	0-5 KG	> 5 KG * (per ogni kg)
ZONA 1	25.000	9.600
	12,91	4,96
ZONA 2	50.000	16.000
	25,82	8,26
ZONA 3	70.000	20.000
	36,15	10,33

01A12767

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Toader Violeta Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Toader Violeta Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1988 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Toader Violeta Carmen nata a Rîmnicu Sárat (Romania) il giorno 6 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Toader Violeta Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12604

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Damian Mioara Rozica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Damian Mioara Rozica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1985 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Damian Mioara Rozica nata a Dedulesti (Romania) il giorno 9 maggio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Damian Mioara Rozica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12605

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 novembre 2001.

Ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di diploma universitario o corso di laurea in infermiere per l'anno accademico 2001/2002.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2001 con il quale è stato determinato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Visti i decreti ministeriali 23 luglio e 12 ottobre 2001 con i quali sono state apportate modifiche al precitato decreto ministeriale 2 luglio 2001;

Vista la tabella parte integrante del predetto decreto ministeriale 2 luglio 2001 ed, in particolare, quella in cui è definito il numero dei posti per il corso di diploma universitario in infermiere per l'Università di Sassari, e riservati per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5;

Vista la nota in data 18 ottobre 2001 con la quale l'Università di Sassari richiede l'ampliamento di trenta posti per le immatricolazioni al predetto corso di diploma, tenuto conto dei potenziali didattico-formativi della facoltà di medicina e chirurgia e della esigenza di disporre di una rete articolata ed organizzata della figura professionale di infermiere su un territorio in cui le strutture sanitarie ospedaliere sono distribuite per lo più nei centri urbani maggiori;

Visti i pareri del Ministero della salute, rispettivamente in data 28 giugno e 26 settembre 2001;

Considerata la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario in infermiere, per l'anno accademico 2001/2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2001 di cui alle premesse è modificato nel senso che per i corsi di diploma universitario di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5, e degli studenti non comunitari residenti all'estero, risulta essere il seguente:

diploma in infermiere (o corso laurea afferente alla classe 1): da 10.968 a 10.998.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2001, è apportata la seguente modifica in merito al numero dei posti disponibili per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5:

corso di diploma universitario in infermiere (o corso di laurea afferente alla classe 1): Università di Sassari: da 20 a 50.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A12771

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 novembre 2001.

Autorizzazione all'organismo di classifica RINA S.p.a., ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 340/1947, all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE, che ha modificato la predetta direttiva 94/57/CE;

Visto, in particolare l'art. 11 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, che definisce quale «ente tecnico», ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616, uno degli organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo;

Visto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del citato decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, il RINA S.p.a. ha continuato ad operare, in conformità alla previgente definizione di «ente tecnico» recata dall'art. 3, lettera *f)*, della succitata legge 5 giugno 1962, n. 616, in quanto istituto di classificazione al quale — con decreto ministeriale 10 giugno 1947 — sono state devolute le attribuzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;

Visto il proprio decreto, di concerto con il dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, capo del servizio difesa mare del soppresso Ministero dell'ambiente, datato 7 agosto 2001, con il quale si è provveduto ad affidare all'organismo RINA S.p.a. l'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 del più volte citato decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, che stabiliscono rispettivamente che l'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti è autorizzato con decreto del Capo dello Stato, e che l'Amministrazione può affidare agli istituti così autorizzati le operazioni o funzioni attinenti al controllo tecnico delle costruzioni e all'esercizio della navigazione;

Ritenuto necessario procedere alla conferma al RINA S.p.a. delle suddette attribuzioni ex art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, come «ente tecnico» in conformità alla nuova definizione recata dal citato art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

Confermato che con il provvedimento di affidamento dei compiti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, a mezzo anche del presupposto provvedimento autorizzatorio ex art. 1 dello stesso decreto legislativo, l'Amministrazione affida l'esercizio di attività finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione tassativa degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, indicando che gli atti amministrativi diversi da quelli di cui alla predetta elencazione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente;

Considerato che l'atto amministrativo di autorizzazione all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti non rientra tra quelli elencati tassativamente nella predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale prevede che ai dirigenti dello Stato spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo RINA S.p.a., in qualità di «ente tecnico» ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, è autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.

Art. 2.

All'organismo RINA S.p.a., autorizzato ai sensi dell'art. 1, sono affidate le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.

Art. 3.

L'Amministrazione esercita il potere di vigilanza sull'esercizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2, per la verifica del soddisfacimento dell'interesse pubblico cui le attività medesime sono preordinate.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione è revocata di diritto con il venir meno della qualità di «ente tecnico» in capo al predetto organismo.

2. In caso di mancato o inadeguato esercizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2 l'Amministrazione può

disporre, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione degli effetti del presente provvedimento o pronunciarne la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il dirigente generale: NOTO

01A12664

DECRETO 12 novembre 2001.

Autorizzazione all'organismo di classifica Bureau Veritas, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 340/1947, all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione della direttiva n. 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva n. 97/58/CE, che ha modificato la predetta direttiva n. 94/57/CE;

Visto, in particolare l'art. 11 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, che definisce quale «ente tecnico», ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616, uno degli organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo;

Visto il proprio decreto, di concerto con il dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, capo del servizio difesa mare del soppresso Ministero dell'ambiente, datato 7 agosto 2001, con il quale si è provveduto ad affidare all'organismo Bureau Veritas l'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 del più volte citato decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Atteso che, a seguito dell'affidamento dei compiti di cui al proprio decreto sopracitato, deriva all'organismo Bureau Veritas la qualità di «ente tecnico», ai sensi dell'art. 11 del suddetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, che stabiliscono rispettivamente che l'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti è autorizzato con decreto del Capo dello Stato, e che l'Amministrazione può affidare agli istituti così autorizzati le operazioni o funzioni attinenti al controllo tecnico delle costruzioni e all'esercizio della navigazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei compiti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, e a tal fine, di procedere alla preventiva autorizzazione all'esercizio delle attività di classificazione di cui all'art. 1 del sopracitato decreto legislativo;

Considerato che con il provvedimento di affidamento dei compiti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, a mezzo anche del presupposto provvedimento autorizzatorio ex art. 1 dello stesso decreto legislativo, l'Amministrazione affida l'esercizio di attività finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione tassativa degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, indicando che gli atti amministrativi diversi da quelli di cui alla predetta elencazione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente;

Considerato che l'atto amministrativo di autorizzazione all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti non rientra tra quelli elencati tassativamente nella predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale prevede che ai dirigenti dello Stato spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Bureau Veritas, in qualità di «ente tecnico» ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, è autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.

Art. 2.

All'organismo Bureau Veritas, autorizzato ai sensi dell'art. 1, sono affidate le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.

Art. 3.

L'Amministrazione esercita il potere di vigilanza sull'esercizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2, per la verifica del soddisfacimento dell'interesse pubblico cui le attività medesime sono preordinate.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione è revocata di diritto con il venir meno della qualità di «ente tecnico» in capo al predetto organismo.

2. In caso di mancato o inadeguato esercizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2 l'Amministrazione può disporre, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione degli effetti del presente provvedimento o pronunciarne la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il dirigente generale: NOTO

01A12665

DECRETO 12 novembre 2001.

Autorizzazione all'organismo di classifica American Bureau of Shipping, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 340/1947, all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione della direttiva n. 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva n. 97/58/CE, che ha modificato la predetta direttiva n. 94/57/CE;

Visto, in particolare l'art. 11 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, che definisce quale «ente tecnico», ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616, uno degli organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo;

Visto il proprio decreto, di concerto con il dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, capo del servizio difesa mare del soppresso Ministero dell'ambiente, datato 7 agosto 2001, con il quale si è provveduto ad affidare all'organismo American Bureau of Shipping l'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 del più volte citato decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Atteso che, a seguito dell'affidamento dei compiti di cui al proprio decreto sopracitato, deriva all'organismo American Bureau of Shipping la qualità di «ente tecnico», ai sensi dell'art. 11 del suddetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, che stabiliscono rispettivamente che l'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti è autorizzato con decreto del Capo dello Stato, e che l'Amministrazione può affidare agli istituti così autorizzati le operazioni o funzioni attinenti al controllo tecnico delle costruzioni e all'esercizio della navigazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei compiti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, e a tal fine, di procedere alla preventiva autorizzazione all'esercizio delle attività di classificazione di cui all'art. 1 del sopracitato decreto legislativo;

Considerato che con il provvedimento di affidamento dei compiti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, a mezzo anche del presupposto provvedimento autorizzatorio ex art. 1 dello stesso decreto legislativo, l'Amministrazione affida l'esercizio di attività finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione tassativa degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, indicando che gli atti amministrativi diversi da quelli di cui alla predetta elencazione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente;

Considerato che l'atto amministrativo di autorizzazione all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti non rientra tra quelli elencati tassativamente nella predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale prevede che ai dirigenti dello Stato spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo American Bureau of Shipping, in qualità di «ente tecnico» ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, è autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.

Art. 2.

All'organismo American Bureau of Shipping, autorizzato ai sensi dell'art. 1, sono affidate le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.

Art. 3.

L'Amministrazione esercita il potere di vigilanza sull'esercizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2, per la verifica del soddisfacimento dell'interesse pubblico cui le attività medesime sono preordinate.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione è revocata di diritto con il venir meno della qualità di «ente tecnico» in capo al predetto organismo.

2. In caso di mancato o inadeguato esercizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2 l'Amministrazione può disporre, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione degli effetti del presente provvedimento o pronunciarne la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il dirigente generale: NOTO

01A12666

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. L.C.A. Laboratori chimica applicata, unità di Limbiate. (Decreto n. 30340).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. L.C.A. Laboratori chimica applicata, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 2 febbraio 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 6 marzo 2000, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.C.A. Laboratori chimica applicata, con sede in Limbiate (Milano), unità di Limbiate (Milano), per un massimo di 42 unità lavorative per il periodo dal 6 marzo 2001 al 5 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 2001, con decorrenza 6 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12327

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Modinform, ora Ixtant S.p.a., unità di Marcianise. (Decreto n. 30341).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Modinform Ora Ixtant tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modinform Ora Ixtant S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise, per un massimo di 104 unità lavorative per il periodo dal 30 giugno 1999 al 29 dicembre 1999. Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1999 con decorrenza 30 giugno 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 1 è prorogato per la stessa unità di Marcianise (Caserta) per un massimo di 136 unità lavorative per il periodo dal 30 dicembre 1999 al 29 giugno 2000. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 30 dicembre 1999.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 2 è prorogato per la stessa unità di Marcianise (Caserta) per un massimo di 128 unità lavorative per il periodo dal 30 giugno 2000 al 29 dicembre 2000. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 2000 con decorrenza 30 giugno 2000.

Art. 4.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 3. è prorogato per la stessa unità di Marcianise (Caserta) per un massimo di 111 unità lavorative per il periodo dal 30 dicembre 2000 al 29 giugno 2001. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 2001 con decorrenza 30 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12358

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Sider Vasto, unità di zona industriale Vasto. (Decreto n. 30342).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sider Vasto tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sider Vasto, con sede in Vasto, unità di zona industriale Vasto, per un massimo di 27 unità lavorative per il periodo dal 9 aprile 2001 all'8 aprile 2002. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 2001 con decorrenza 9 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12359

DECRETO 29 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, della società cooperativa «Nuova Co.Al.Sa.», in Muros.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo biennale obbligatorio di revisione;

Vista la notifica del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998 alla società cooperativa «Nuova Co.Al.Sa.» - B.U.S.C. n. 1813/224402, con sede in Muros, zona industriale, effettuata in data 14 aprile 1997, contenente l'avvertenza che l'omesso versamento avrebbe comportato l'irrogazione della suddetta sanzione;

Atteso che la succitata cooperativa ha omesso il pagamento del suddetto contributo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Co.Al.Sa.» - B.U.S.C. n. 1813/224402, con sede in Muros, costituita il 7 novembre 1986, a rogito notaio Garofalo Gianni; repertorio n. 42409; registro imprese n. 5715, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, in quanto ha omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV - Roma.

Sassari, 29 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12499

DECRETO 29 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, della società cooperativa «Procurad e Moderare», in Sassari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo biennale obbligatorio di revisione;

Vista la notifica del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998 alla società cooperativa «Procurad e Moderare» - B.U.S.C. n. 1500/184441, con sede in Sassari, via Piave n. 12, effettuata in data 17 aprile 1997, contenente l'avvertenza che l'omesso versamento avrebbe comportato l'irrogazione della suddetta sanzione;

Atteso che la succitata cooperativa ha omesso il pagamento del suddetto contributo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Procurad e Moderare» - B.U.S.C. n. 1500/184441, con sede in Sassari, costituita il 15 gennaio 1981, a rogito notaio Giuliani Gianfranco; repertorio n. 21717; registro imprese n. 3411, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, in quanto ha omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV - Roma.

Sassari, 29 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12500

DECRETO 29 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, della società cooperativa «Roberta», in La Maddalena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra, possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo biennale obbligatorio di revisione;

Vista la notifica del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998 alla società cooperativa «Roberta» - B.U.S.C. n. 1304/154281, con sede in La Maddalena, via Indipendenza n. 6/A, effettuata in data 9 aprile 1997, contenente l'avvertenza che l'omesso versamento, avrebbe comportato l'irrogazione della suddetta sanzione;

Atteso che la succitata cooperativa ha omesso il pagamento del suddetto contributo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Roberta», B.U.S.C. n. 1304/154281, con sede in La Maddalena, costituita il 21 giugno 1977 a rogito notaio Acciaro Emilio; repertorio n. 6957; registro imprese n. 1116, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della coope-

razione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, in quanto ha omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV - Roma.

Sassari, 29 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12443

DECRETO 29 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, della società cooperativa «San Francesco», in Sorso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra, possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo biennale obbligatorio di revisione;

Vista la notifica del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998 alla società cooperativa «San Francesco» - B.U.S.C. n. 1530/190390, con sede in Sorso, via Virdis n. 5, effettuata in data 9 aprile 1997, contenente l'avvertenza che l'omesso versamento, avrebbe comportato l'irrogazione della suddetta sanzione;

Atteso che la succitata cooperativa ha omesso il pagamento del suddetto contributo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Francesco», B.U.S.C. n. 1530/190390, con sede in Sorso, costituita il 15 maggio 1980 a rogito notaio Fenu Salvatore Manlio; repertorio n. 9027; registro imprese n. 3654, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, in quanto ha omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio, 1997/1998.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi. Divisione IV - Roma.

Sassari, 29 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12442

DECRETO 5 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Nuova Taranto», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «Nuova Taranto», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Vittoria Calvi in data 18 febbraio 1984, repertorio n. 11334, registro società n. 6661, presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 5 novembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A12501

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2001.

Attivazione degli uffici di Empoli, Cento, Cuneo, Trani, Siena, Corteolona e Casarano.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Empoli, Cento, Cuneo, Trani, Siena, Corteolona e Casarano.

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate specificati nell'unita tabella *A*. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella *B*.

1.3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze, Ferrara, Pavia e Lecce, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

1.4. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Cuneo, Bari e Siena, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti, rispettivamente, agli uffici di Cuneo, Bari 2 e Siena.

Motivazioni.

Viene disposta l'attivazione degli uffici di Empoli, Cento, Cuneo, Trani, Siena, Corteolona e Casarano, che assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Firenze, Ferrara, Pavia e Lecce, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali di Cuneo, Bari e Siena, in quanto l'avvio degli uffici di Cuneo, Trani e Siena completa l'attivazione dei nuovi uffici di quelle province.

Viene poi stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie dell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso gli uffici IVA di Firenze, Ferrara, Pavia e Lecce, in quanto ancora operanti, mentre a Cuneo, Trani e Siena, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici dei predetti capoluoghi.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA *A*

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Toscana	Firenze	Ufficio di Empoli	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro di Empoli	9 novembre 2001
Emilia-Romagna . .	Ferrara	Ufficio di Cento	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Cento	13 novembre 2001
Piemonte	Cuneo	Ufficio di Cuneo	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Cuneo	15 novembre 2001
Puglia	Bari	Ufficio di Trani	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Trani nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Bari	15 novembre 2001
Toscana	Siena	Ufficio di Siena	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Siena	16 novembre 2001
Lombardia	Pavia	Ufficio di Corteolona	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Corteolona	20 novembre 2001
Puglia	Lecce	Ufficio di Casarano	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Casarano	20 novembre 2001

TABELLA *B*

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI - DI EMPOLI, CENTO, CUNEO, TRANI, SIENA, CORTEOLONA E CASARANO

Sede	Circoscrizione territoriale
Empoli	Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Vinci
Cento	Cento, Mirabello, Sant'Agostino
Cuneo	Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Marmora, Moiola, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vinadio
Trani	Bisceglie, Corato, Trani
Siena	Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille
Corteolona	Albuzzano, Badia Pavese, Belgioioso, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa dé Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Inverno e Monteleone, Lardirago, Linarolo, Magherno, Marzano, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Roncaro, San Zenone al Po, Santa Cristina e Bissone, Spessa, Torre d'Arese, Torre dé Negri, Valle Salimbene, Villanterio, Vistarino, Zerbo
Casarano	Acquarica del Capo, Alessano, Alliste, Andrano, Casarano, Castrignano del Capo, Collepasso, Corsano, Gagliano del Capo, Matino, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Parabita, Patù, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Supersano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Ugento

01A12680

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 novembre 2001.

Rettifica di un errore materiale nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2000, n. 194/2000. (Deliberazione n. 249/2001).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 novembre 2001,

Premesso che:

in data 18 ottobre 2000, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la deliberazione 18 ottobre 2000, n. 194/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 194/2000) recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa conguagli per il settore elettrico;

è stato riscontrato un errore materiale nel testo della deliberazione sopra richiamata sostanziatesi nell'erronea citazione di un articolo;

Vista la deliberazione n. 194/2000;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale riscontrato;

Delibera:

Di rettificare l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2000, n. 194/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 2000, sostituendo le parole «dell'articolo 1, comma 7, » con le parole «dell'articolo 3, comma 4,».

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affiché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 novembre 2001

Il Presidente: RANCI

01A12685

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, portante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 novembre 2000, recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità del 2 aprile 2001, recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie»;

Viste le delibere adottate, per le parti di competenza, dagli organi accademici e direttivi dell'Università intese ad ottenere l'istituzione del corso interfacoltà di laurea triennale delle professioni sanitarie in educatore professionale;

Viste le delibere adottate, per le parti di competenza, dagli organi accademici e direttivi dell'Università intese ad ottenere l'istituzione dei corsi di laurea specialistica in «Progettazione pedagogica ed interventi socio-educativi» ed in «Politiche sociali e servizi alla persona: il management dei servizi»;

Vista la comunicazione rettorale del 25 luglio 2001, prot. n. 8096, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il prescritto parere, la documentazione relativa alla proposta di inserimento nello statuto e nel regolamento didattico di ateneo dei citati corsi di laurea specialistica;

Vista la comunicazione rettorale del 2 agosto 2001, prot. n. 8159, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il prescritto parere, la documentazione relativa alla proposta di inserimento nello statuto e nel regolamento didattico di ateneo del corso interfacoltà di laurea triennale delle professioni sanitarie in educatore professionale;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, dell'8 ottobre 2001, prot. n. 2534, con la quale è stato comunicato di non avere osservazioni da formulare per quanto attiene alla

proposta di modifica di statuto intesa ad ottenere l'istituzione del corso interfacoltà di laurea triennale in educatore professionale;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, dell'8 ottobre 2001, prot. n. 2337, con la quale è stato comunicato di non avere osservazioni da formulare per quanto attiene alla proposta di modifica di statuto intesa ad ottenere l'istituzione dei corsi di laurea specialistica;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A*, di cui al secondo comma dell'art. 23, «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», titolo III, «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera «*a)* facoltà», vengono apportate le seguenti modifiche:

1) nella parte relativa ai corsi della facoltà di scienze della formazione, dopo l'elencazione dei corsi di laurea triennali viene inserito il seguente corso di laurea specialistica:

«3) corsi di laurea specialistica: corso di laurea specialistica in progettazione pedagogica e interventi socio-educativi»;

2) nella parte relativa ai corsi della facoltà di sociologia, dopo l'elencazione dei corsi di laurea triennali viene inserito il seguente corso di laurea specialistica:

«3) corsi di laurea specialistica: politiche sociali e servizi alla persona: il management dei servizi».

Art. 2.

Nella tabella *A*, di cui al secondo comma dell'art. 23, «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», titolo III, «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera «*a)* facoltà», viene inserita la seguente nuova lettera:

«*b)* CORSI INTERFACOLTÀ

Scienze della formazione e medicina e chirurgia "A. Gemelli";

1) corso di laurea triennale delle professioni sanitarie: corso di laurea in educatore professionale».

Con conseguente rinumerazione della lettera successiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 ottobre 2001

Il rettore: ZANINELLI

01A12502

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 28 settembre 2001), **coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2001, n. 413** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per il trasporto aereo».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso, *nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale.*

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo *e le imprese di gestione aeroportuale* sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa *di cui al comma 1* e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di *euro, fino al 31 dicembre 2001.*

3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese *di cui al comma 1,* fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Riferimenti normativi:

— Il Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, è pubblicato nella G.U.C.E. 24 agosto 1992, n. 240, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

— Il Regolamento ENAC del 14 febbraio 2000 reca: «Regolamento per il rilascio del Certificato di Operatore Aereo ad imprese di trasporto aereo non approvate secondo JAR-OPS».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A12807

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 ottobre 2001, il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Peter Mc Govern, console generale del Canada in Milano.

In data 9 ottobre 2001, il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Cesare Boffa, console generale onorario della Repubblica dell'Ecuador in Torino.

01A12416 - 01A12417

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della parrocchia «SS.ma Annunziata nella cattedrale di Sarsina», in Sarsina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene estinta la parrocchia della «SS.ma Annunziata nella cattedrale di Sarsina», con sede in Sarsina (Forlì).

Il provvedimento di estinzione ha efficacia dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura di Forlì-Cesena.

01A12418

Estinzione della parrocchia «S. Egidio Abate», in Sorbano di Sarsina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene estinta la parrocchia «S. Eugenio Abate», con sede in Sorbano di Sarsina (Forlì).

Il provvedimento di estinzione ha efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche istituite presso la prefettura di Forlì-Cesena.

01A12419

Estinzione della parrocchia «S. Bartolomeo Apostolo in Tezzo», in Tezzo di Sarsina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene estinta la parrocchia «S. Bartolomeo Apostolo in Tezzo», con sede in Tezzo di Sarsina (Forlì).

Il provvedimento di estinzione ha efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura di Forlì-Cesena.

01A12420

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di «Maria Madre della Chiesa», in Sant'Angelo Lodigiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 novembre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di «Maria Madre della Chiesa», con sede in Sant'Angelo Lodigiano.

01A12641

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa «Rettoria Arcivescovile di S. Cristoforo», in Siena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 novembre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa «Rettoria Arcivescovile di S. Cristoforo», con sede in Siena.

01A12642

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa «Santuario Casa di Santa Caterina», in Siena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 novembre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa «Santuario Casa di Santa Caterina», con sede in Siena.

01A12643

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Testotop»

Con il decreto n. 800.5/R.M.605/D140 del 15 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TESTOTOP:

«2,4mg/24ore cerotti transdermici» 10 cerotti - 028975011;

«3,6mg/24ore cerotti transdermici» 10 cerotti - 028975023;

«2,4mg/24ore cerotti transdermici» 30 cerotti - 028975035;

«2,4mg/24ore cerotti transdermici» 50 cerotti - 028975047;

«3,6mg/24ore cerotti transdermici» 30 cerotti - 028975050;

«3,6mg/24ore cerotti transdermici» 50 cerotti - 028975062.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alza Limited, titolare dell'autorizzazione.

01A12679

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 novembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8818
Yen giapponese	109,33
Corona danese	7,4412
Lira Sterlina	0,62200
Corona svedese	9,3641
Franco svizzero	1,4663
Corona islandese	97,22
Corona norvegese	7,9495
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,57379
Corona ceca	33,127
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,55
Litas lituano	3,5239
Lat lettone	0,5541
Lira maltese	0,4014
Zloty polacco	3,6100
Leu romeno	27725
Tallero sloveno	219,9996
Corona slovacca	43,151
Lira turca	1304000
Dollaro australiano	1,7007
Dollaro canadese	1,4100
Dollaro di Hong Kong	6,8771
Dollaro neozelandese	2,1333
Dollaro di Singapore	1,6163
Won sudcoreano	1115,48
Rand sudafricano	8,7077

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12858

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651276/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.